



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
A.S.D. CENTRO SUB ALTO TIRRENO 23/12/2023

Alle ore 15,40 regolarmente convocata, si riunisce nei locali dell'associazione, in seconda convocazione, **l'Assemblea Straordinaria dei soci della a.s.d. C.S.A.T.**

Sono presenti n° **55 soci** come risulta dall'elenco "firma presenze".

Verificata pertanto la validità dell'assemblea (art.16 attuale Statuto), il Presidente P. Paolo Scalfo, propone a segretario verbalizzante della stessa, il sig. Pietro Ferrando. L'Assemblea approva.

L'Assemblea è stata convocata per rispondere **all'obbligo di adeguamento degli Statuti**, delle Associazioni Sportivo Dilettantistiche (a.s.d.), secondo quanto stabilito dalla nuova **Riforma dello Sport**, ai sensi dell'Art.7 co.1 quater del d.lgs.36/2021. Vedi ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea.

Viene ribadito ai presenti la necessità di adeguamento del ns. Statuto, richiesta dalle nuove normative, in quanto una mancata conformità comporterebbe la cancellazione dal R.A.S. (Registro Associazioni Sportive /CONI), con conseguente perdita di tutte le agevolazioni previste per le a.s.d.

Si precisa, che base di riferimento del Nuovo Statuto è quello consigliatoci dalla F.I.P.S.A.S., integrato con le specifiche riferite alla nostra attività sportiva, prevalentemente legata alle attività subacquee e più genericamente al mare.

Viene data lettura del Nuovo Statuto, con specifici richiami e spiegazioni sulle variazioni apportate rispetto a quello precedente.

Al termine della lettura, non essendovi domande, richieste di variazioni o integrazioni,
l'Assemblea approva all'unanimità il Nuovo Statuto.

Il Nuovo Statuto sarà registrato quanto prima, all'Agenzia delle Entrate e comunicato agli "Enti affiliati (attualmente F.I.P.S.A.S. ed U.I.S.P.), così come previsto dalla normativa.

Non essendoci altro da deliberare, alle 17,00, l'Assemblea si scioglie.

Firmato: il Presidente.......... il Segretario..........

STATUTO

Titolo I

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs 36/2021 e ss.mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "**Associazione sportivo dilettantistica Centro Sub Alto Tirreno**" in breve "A.S.D. Centro Sub Alto Tirreno" (d'ora in poi "Associazione") attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs.39/2021, con sede a Marina di Massa 54100, in via Lungomare di Ponente (MS).
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" anche in acronimo A.S.D.
4. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione dell'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D. Lgs.39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Colori – Emblema Sociale

I colori sociali sono l'azzurro, il bianco ed il rosso. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato in un cerchio, raffigurante subacquei in immersione.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, è apolitica e non ha scopi di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs.36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D. Lgs 36/2021. Nello specifico ha per finalità: lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'attività subacquea con e senza autorespiratore, in tutte le sue specializzazioni, la pesca sportiva subacquea, da riva e da natante, il nuoto, il nuoto pinnato e quanto altro riguardi lo sport legato all'acqua in generale e tutte delle discipline sportive, considerati ammissibili, dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, delle discipline sopra indicate.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro
 - la gestione di centri di benessere o fisioterapici
 - la vendita di articoli sportivi

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e in generale l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e tecnici alle assemblee Federali ed Enti, per consentirne l'elezione nei consigli ecc.

8. L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme, alle direttive, del CONI, del C.I.P. nonché agli Statuti e Regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate, riconosciute dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.

10. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti e riconoscimenti del CONI e/o delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) o Discipline Sportive Associate (DSA) ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

TITOLO II

Della vita Associativa

Articolo 5 - Domanda di Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne condividano gli scopi e finalità istituzionali, impegnandosi a realizzarle, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, in un numero compatibile valutato dal C.D. anche in funzione della sicurezza, dei mezzi sociali ed attrezzature disponibili, e recettività e disponibilità delle aree sociali a disposizione.
2. Ai fini sportivi per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale, che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo (C.D.) od a un Consigliere, recante, tra l'altro, un indirizzo di Posta Elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti.
5. La qualifica di Associato si acquisisce contestualmente alla "delibera di ammissione" del C.D.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 gg successivi potrà procedere alla revoca dell'ammissione del nuovo associato, con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel "Libro degli associati" anche in formato elettronico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. La qualifica di Associato, ben distinta da quella di "Tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di riferimento per lo sport praticato, che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota d'ingresso, secondo un ammontare stabilito dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione alla domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi ed alla relativa certificazione della attività sportiva svolta.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti.
2. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, frequentare i locali e le aree sociali ed attrezzature nel rispetto dei regolamenti interni e delle delibere specifiche;
- diritto di voto nelle sedi deputate per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico di esercizio annuale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- Il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e modi di tale diritto da effettuarsi e comunque nei locali della segreteria della sede sociale.
- I soci sono tenuti al pagamento, nei termini stabiliti, delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di "socio" si perde per recesso o per esclusione
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al C.D. la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal 30° giorno successivo dalla ricezione della comunicazione.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato, qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative, dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, che può presentare entro 30 giorni dalla data di delibera dell'esclusione, ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea, che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato, dopo di che sarà annotato nel libro soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato, non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III
Degli organi associativi

Articolo 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione: -
 - a) L'Assemblea generale degli associati
 - b) Il Presidente
 - c) Il consiglio direttivo (C.D.)
 - d) L'organo di revisione dei conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel "libro degli associati" da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento delle quote associative nell'ultima gestione.
3. L'assemblea è indetta dal C.D. e convocata dal Presidente dell'Associazione o in caso di impedimento dal Vice Presidente o in subordine dal consigliere più anziano di carica, sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al C.D. a) da almeno la metà più uno degli associati in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea "normalmente" andrà convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee (on line) ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul "sito istituzionale" di apposito "Avviso di Convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e nella "bacheca sociale", con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
L'avviso di convocazione a discrezione del C.D. per agevolare alcuni soci, potrà essere inviato "anche" a mezzo posta (lettera semplice) e/o con social-media: Watts App ecc.
I soci sono tenuti a verificare in Segreteria l'esattezza dell'indirizzo anagrafico e/o di posta elettronica ed aggiornarli in caso di variazioni.
8. L'avviso di convocazione contiene data ed ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di Assemblea in seconda convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea quando è regolarmente convocata è costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento dal vice Presidente oppure in subordine, dal consigliere più anziano.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un "libro delle adunanze" e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti/allegati, anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un segretario per redigere il verbale. Di ogni Assemblea si dovrà redigere relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia del "verbale" verrà affissa per 30gg nella "bacheca" sociale ed inviata per e-mail a tutti i componenti il C.D.
14. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o modifichi il presente statuto, una copia del verbale verrà inviata agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
15. L'assistenza del segretario non necessita, quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
16. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.



17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura devono essere scritte e controfirmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 gg prima della data fissata per l'adunanza.
18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce "es. varie ed eventuali nell'o.d.g." essere discusse e deliberate con voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso e nella gestione precedente sino al 31 marzo di ogni anno e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea per delega scritta e firmata, solo un altro socio (n°1).

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale/economico, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico consuntivo relativo e per l'esame di quello preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) approva il bilancio consuntivo e preventivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione.
 - e) delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione dei soci o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse e secondarie, da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge possono essere svolte dall'associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali (interni) ivi compresi quelli organizzativi di cui al comma 2 articolo 16 D. Lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea Straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del Consiglio Direttivo "decaduto";
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'Assemblea "Ordinaria" è validamente costituita in "prima convocazione" con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea "Straordinaria" è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 (una) ora dalla prima convocazione sia l'assemblea "ordinaria" che "straordinaria" sono validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 - Audio/Video Assemblee

1. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
 - Vi sia la possibilità, per il Presidente di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - Venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti
 - vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli interventi possono affluire.In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale, sul relativo libro.
3. In caso di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio/video collegati, analoga facoltà è in capo dal soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo (C.D.)

1. Il Consiglio Direttivo (d'ora in poi C.D.) è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il C.D. è composto da n° 7 (sette) membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il Presidente, scelti tra coloro, che precedentemente alla stessa, hanno dato la loro disponibilità a ricoprire le cariche sociali.
3. Il C.D. nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e/o Tesoriere.
4. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 gg dalla avvenuta Assemblea "elettiva" su convocazione del Presidente uscente o in sua mancanza su richiesta scritta della maggioranza del C.D. uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto, costituisce forma accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati, sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza "legale" dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.D.
Per gli altri compiti specifici (di settore) la rappresentanza è assegnata agli altri consiglieri designati dal C.D. con apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del C.D. salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il C.D. potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Il C.D. tiene, a sua cura, un "libro" delle proprie adunanze e deliberazioni".
14. Le deliberazioni del C.D. devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta e consultato in segreteria

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del C.D. e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea "vacanza", per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del C.D. o in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente, oppure in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 gg alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 gg, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno sciolte dal presidente in regime di "prorogatio".
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del C.D., si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre nei casi di decadenza del C.D. il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà entro 60gg provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30gg, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo (C.D.)

Il C.D. si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente con la convocazione da parte della maggioranza dei Consiglieri.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il C.D. è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ad esso competono in particolare:

- a) La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio/rendiconto consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo per il successivo.
- b) Indire le assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee Straordinarie, nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione di eventuale personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché di eventuali volontari, curando l'esecuzione degli adempimenti previsti di cui al D. Lgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal C.D. stesso.
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associabili o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi.

Articolo 19 - il Presidente

1. Il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati, è eletto dal C.D., con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea ed il C.D. e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 gg dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal C.D. a maggioranza di presenti/ rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi e registri; da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal C.D. e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre ad incassare e liquidare le spese, verificandone la regolarità ed autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del C.D., il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
8. Detti incarichi potranno essere affidati dal C.D., ma comunque sempre sotto il controllo e supervisione del Segretario e/o Tesoriere, del C.D. e "dell'organo di revisione", anche ad un "Collaboratore Amministrativo Gestionale in ambito Sportivo", scelto tra soggetti non professionisti e/o socio e gestito in osservanza e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 22 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione è eletto dall'Assemblea dei soci. Di tipo collegiale, è composto da tre soci, resta in carica 4 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio/rendiconto economico, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del C.D. ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio/rendiconto economico consuntivo.
4. Tale organo si riunisce quando lo ritenga opportuno, per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché previa convocazione da parte del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme: articoli 2397 e ss, cod. civ.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 - Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il C.D. redige il bilancio/rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio/rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio/rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio/rendiconto

economico deve essere messa a disposizione, di tutti gli associati, copia del bilancio/rendiconto stesso, con affissione nella bacheca sociale.

5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio/rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione, nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dell'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs 112/2017

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D. Lgs 36/2021.
- 4.

Articolo 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Marina di Massa 24/12/2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRATO IL 08 GEN. 2024
NELLA SERIE 3 AL N 11
SUL QUALE SONO STATI ESATTI



L'addetto al servizio (*)

Marco BLANCHRO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale